

Accordo di collaborazione
tra

Regione Toscana

Aziende USL della Toscana

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A.

“Coordinamento per la complementarietà degli interventi ASL-ARRR in materia di salute, sicurezza e utilizzo razionale dell’energia di impianti e apparecchi a combustione”.

PREMESSE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'articolo 15 della stessa;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017. “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 approvato con l’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (rep. Atti n. 127/CSR) del 06/08/2020 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1607 del 21/12/2020;

Richiamato il "Piano regionale per la qualità dell’aria-ambiente (PRQA)" vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 18 luglio 2018;

Visto il Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2021, n.1406;

Vista la Legge 6 dicembre 1971, n.1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”;

Vista la Legge 5 marzo 1990, n.46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

Vista la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 " Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 “Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n.218 “Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.551 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuazione la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia integrato con il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia";

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37 "Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari";

Vista la Legge 3 agosto 2013, n. 90, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;

Visto il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Visto il Decreto Legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 "Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE";

Visto il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 6 aprile 2023 n. 17/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023;

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2016 n. 85 "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015";

Vista la Deliberazione 19 gennaio 2016, n.11 "DGRT n.1228 del 15/02/2015 – Linee guida regionali sui controlli degli impianti termici – sostituzione allegato";

Visto il Decreto dirigenziale Regione Toscana n.14106 del 19-12-2016 “DPGR. 03/03/2015 n.25/R, articolo 12. Attività di ispezione degli impianti termici. Approvazione modello di rapporto di ispezione – generatori a fiamma”;

Visto il Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 14115 del 19/12/2016 “Approvazione modello di rapporto di controllo di efficienza energetica - Tipo 1B (gruppi termici a biomassa solida)”;

Vista la Circolare della Regione Toscana n. III/4286/ML/1 del 12/02/1993 “Sicurezza degli impianti in ambiente di vita e di lavoro”;

Vista la Circolare della Regione Toscana prot. n. AOOGR/128928/Q.100.8.0.10 del 09/05/2008 inerente ai quesiti sulla verifica delle caldaie a metano per uso domestico;

Richiamato l’articolo 23 ter comma 3, della LR39/2005, che prevede che *“Nel modulo di cui al comma 2, lettera a), è ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies), del d.lgs.192/2005. Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici”*;

TENUTO CONTO

che la Legge 3 dicembre 1999, n. 493 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici”, all’art.3 definisce le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, disponendo i compiti dei Dipartimenti di Prevenzione di ogni Unità Sanitaria Locale in collaborazione, con i servizi territoriali, materno- infantile e di medicina di base l’esercizio delle funzioni per:

- a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
- b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;
- c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;
- d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presídi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza;

che la Legge regionale 4 febbraio 2005, n.24 “Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici” prevede le tipologie di interventi da mettere in atto per la promozione della sicurezza domestica con particolare riferimento all’art. 6, lett. c), in cui si indicano interventi da realizzare in forma di campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse dalle Aziende USL;

che ai sensi dell’articolo 5 bis della “Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 “Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a....” rientra tra le attività istituzionali a carattere continuativo l’ *attività di verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, inclusi la gestione e lo sviluppo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica,, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 22 bis e 23 ter della l.r. 39/2005*;

che il DPGR, n. 17/R/2023 richiamato, indica nel preambolo: *“... è necessario che le funzioni di competenza della Regione, ai fini dell'efficienza energetica, siano coordinate e complementari alle funzioni svolte, anche da altri soggetti pubblici, sugli stessi impianti per la tutela ambientale, la sicurezza e la salute della collettività”*;

che le Aziende USL svolgono compiti di accertamento in materia di sicurezza di tutti gli impianti, e quindi anche degli impianti termici ai sensi dell'art.14 della Legge 46/1990;

che ai Dipartimenti di Prevenzione delle Az. USL, pervengono richieste e segnalazioni in materia di salute, sicurezza e risparmio energetico degli impianti termici, trasmessi dalle Autorità Comunali, la cui gestione richiede spesso una valutazione congiunta dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e degli aspetti legati al risparmio energetico di impianti e/o apparecchi a combustione installati;

che l'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) svolge compiti di verifica degli impianti termici ai fini del risparmio energetico connessi anche al controllo di taluni aspetti di sicurezza dell'impianto termico e dell'apparecchio a combustione come realizzato e mantenuto;

che nel Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, approvato dalla Giunta regionale con la DGR 1406 del 27/12/2021, l'Azione n. 1 “Alleanze per la promozione della cultura della sicurezza in ambito domestico e stradale” del Programma Predefinito 05 “Sicurezza negli ambienti di vita”, prevede di stipulare accordi di collaborazione tra Regione Toscana e soggetti pubblici e privati finalizzati alla programmazione e realizzazioni di interventi destinati alla promozione della cultura della sicurezza sia in ambito domestico sia in ambito stradale;

che nel Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 l'Azione n. 4 “Comunicazione e sensibilizzazione sui pericoli stradale e sulla prevenzione dei rischi in ambito domestico” del Programma Predefinito 05 “Sicurezza negli ambienti di vita”, prevede di realizzare interventi di comunicazione/sensibilizzazione per migliorare l'*empowerment* e la *literacy* della popolazione e per aumentare la consapevolezza dei pericoli e la prevenzione dei rischi sia in ambito domestico sia in ambito stradale;

che nel Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 l'Azione n. 9 “Riduzione dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalla combustione delle biomasse” del Programma Predefinito 09 “Salute, Ambiente e Clima”, prevede di attivare coordinamenti e percorsi intersettoriali finalizzati a supportare le politiche regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e, in particolare, promuovere la riduzione dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalla combustione delle biomasse;

che il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) contiene misure specifiche sulla combustione delle biomasse, tra le quali vi sono:

- il divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, (misura che si applica alle aree critiche per il PM₁₀, e cioè in 14 comuni nella piana di Lucca e 9 comuni della piana di Prato-Pistoia, mentre non si applica alle aree non metanizzate);
- il divieto d'installazione di impianti con qualità inferiore a 4 stelle di cui al DM 186/2017;
- il potenziamento dei controlli da parte ARRR relativi al risparmio energetico;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 Obiettivi

L'obiettivo generale del presente Accordo è di realizzare azioni di coordinamento delle attività di ARRR e delle Az. USL al fine di concorrere al miglioramento della qualità dell'aria indoor e outdoor, in attuazione delle indicazioni degli atti citati in Premessa.

Nel dettaglio, le azioni specifiche sono di seguito elencate, saranno avviate progressivamente sulla base del personale e del livello di competenze specialistiche disponibili, e potranno essere ulteriormente incrementate sulla base di eventuali future esigenze.

A- Collaborazione nella gestione di esposti/segnalazioni.

Le Az. USL nella preliminare fase istruttoria degli esposti e delle segnalazioni pervenute da Comuni, privati cittadini, Vigili del fuoco o altri Enti, valuterà se la risoluzione della problematica segnalata possa essere risolta con le seguenti modalità:

A1- Interventi del personale dell'Az. USL, se trattasi di casi che evidenziano esclusivamente problemi d'igiene o sicurezza impiantistica;

A2- Inoltrando la segnalazione ad ARRR e per conoscenza al Comune o programmando sopralluoghi congiunti Az. USL-ARRR, se trattasi di casi in cui è possibile valutare che la problematica segnalata è inerente ad aspetti relativi al risparmio energetico (ad esempio: esposti/segnalazioni relativi ad emissione di prodotti della combustione in copertura o parete di impianti e apparecchi termici qualsiasi sia il combustibile di alimentazione);

A3- Programmando sopralluoghi congiunti Az. USL-ARRR se trattasi di casi riguardanti:

- controlli sui requisiti di abitabilità che richiedano verifiche sia su aspetti d'igiene e sicurezza sia sul risparmio energetico;
- segnalazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco riguardanti incendi di canne fumarie che possano determinare la necessità di adeguamento della canna fumaria o del focolare domestico, e l'aggiornamento del catasto impianti termici a biomassa gestito da ARRR;
- richieste di ARRR per supporto tecnico-strumentale (ad esempio: misure strumentali di tiraggio su apparecchi di tipo B, misure di verifica del requisito di ventilazione di impianti e apparecchi a combustione, misure e prove particolari in caso di intossicazioni da monossido di carbonio ecc.).

B- Sviluppo delle attività di controllo.

B1- Le Az. USL in occasione delle ordinarie attività di controllo programmate negli ambienti di vita, provvedono a verificare, ove necessario, la presenza dei requisiti di sicurezza di impianti e apparecchi a gas (ad esempio: negli alloggi per centri di accoglienza migranti, strutture socio-

sanitarie, strutture ricettive, ecc.). A tale fine saranno elaborate procedure e strumenti di controllo (ad es. check list) che tengano conto della verifica del RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) comprovante anche la presenza di taluni Requisiti Essenziali di Sicurezza RES, con particolare riferimento alle osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni eventualmente riportate sul modulo RCEE dalla ditta manutentrice.

B2- Le Az. USL e ARRR nell'ambito dei rispettivi controlli programmati, si impegnano a raccomandare a proprietari, inquilini e gestori degli apparecchi di cottura alimentati a gas, la sostituzione degli stessi, in caso di assenza del dispositivo di arresto gas (termocoppia) al bruciatore a prevenzione del rischio di esplosione e incendio nei casi di spegnimento accidentale della fiamma.

C- Integrazione dei sistemi informativi.

Le Az. USL saranno abilitate alla consultazione del catasto impianti termici e climatizzazione (Sistema Informativo Efficienza Energetica Regione Toscana - SIERT) dove sarà possibile verificare, ove necessario, se l'impianto termico/climatizzazione oggetto del controllo è stato iscritto al catasto, se regolarmente mantenuto da ditta manutentrice ed eventualmente ispezionato dai verificatori regionali ARRR.

D- Collaborazioni in ambito informativo e di promozione della salute.

Regione Toscana, le Az. USL e ARRR collaboreranno per la realizzazione di campagne informative riguardanti la salute, sicurezza e utilizzo razionale dell'energia di impianti e apparecchi a combustione, di bracieri, di caminetti a legna, stufe, barbecue ecc., al fine di:

- promuovere nella popolazione comportamenti corretti per la gestione e manutenzione degli apparecchi e impianti presenti nelle abitazioni;
- prevenire incendi, esplosioni e intossicazioni da monossido di carbonio;
- favorire la riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti;

Le campagne informative saranno multilingue ed il materiale informativo sarà diffuso dagli operatori delle Az. USL e di ARRR nell'ambito dei controlli programmati e sarà reso disponibile anche alle aziende manutentrici per consentire che le stesse ditte possano veicolare le informazioni nell'ambito delle loro attività.

E- Collaborazione in ambito formativo.

Si prevede di dare priorità alla realizzazione di eventi formativi di carattere regionale per il miglioramento delle competenze specialistiche degli operatori delle Az. USL, la cui esecuzione è preliminare all'avvio delle azioni indicate nell'articolo 2, lett. A e B.

Si prevede di favorire nell'ambito degli eventi formativi programmati la partecipazione degli operatori delle Az. USL, di ARRR e dei Vigili del Fuoco al fine di promuovere lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze lavorative.

Si prevede anche di realizzare eventi formativi destinati ai professionisti della materia (ad esempio manutentori, installatori, progettisti, ecc.) ed alle Associazioni di categoria ed Ordini professionali interessati alla materia.

Art. 3
Durata e oneri

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. L'Accordo si dichiara tacitamente rinnovato in assenza di richieste d'integrazione/modifica/cambiamento da una o ambo le parti.

Dall'attuazione del presente Accordo non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei sottoscrittori.

Art. 4 Tutela della privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, n. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono: tipologia dei dati personali: dati comuni; categorie degli interessati: (es: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate); tipologia del formato dei dati (es: testo, immagini).

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Le Parti convengono che, ove per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo una Parte sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto di un'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e si impegna ad accettare tale nomina da parte del Titolare dei dati."

Firenze, *data*

Per l' Azienda Usl Toscana centro
Il Direttore

.....

Per l'Azienda Usl Toscana nord ovest
Il Direttore

.....

Per l' Azienda Usl Toscana sud est
Il Direttore

.....

Per Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR)
Il Direttore

.....

Per la Regione Toscana

.....

Il presente accordo, ai sensi dell'art.15, co.2-bis della legge n. 241/90, è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).